CAMERA DEI DEPUTATI N. 2678

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato IOZZELLI

Presentata il 17 dicembre 1960

Nuova integrazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con mia proposta del 13 maggio 1960 (stampato n. 2151) mi sono già occupato della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sostenendo l'opportunità di una sua integrazione nella parte delle norme transitorie.

La suddetta legge, infatti, che ha disciplinato *ex novo* l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, reca notevoli innovazioni rispetto alle norme preesistenti, onde le relative norme transitorie, che si sono limitate a fissare, in linea di massima, un breve e generico rinvio all'applicazione delle nuove disposizioni in materia di requisiti di comando e di corsi, dovevano invece riferirsi ed essere più aderenti alle specifiche posizioni precostituite, al fine di meglio rispondere al concetto del diritto transitorio, che vuole salvaguardare le legittime aspettative costituitesi in forza della legge preesistente.

La mia citata proposta del 13 maggio 1960 si occupava dei periodi minimi di comando, quale requisito che deve possedere l'ufficiale per essere valutato per l'avanzamento; essa ha avuto felice esito, dando luogo alla legge n. 1190 del 20 ottobre 1960, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 stesso mese.

Per ragioni di completezza e per un debito di coscienza verso un altro gruppo di ufficiali colpiti nelle loro legittime aspettative dalla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, devo ora occuparmi di un altro requisito, che viene richiesto agli ufficiali della Guardia di finanza per la loro valutazione ai fini dell'avanzamento, e' cioè la frequenza di apposito corso.

Prescrive infatti la legge citata, con una innovazione davvero notevole, che i tenenti, i capitani ed i tenenti colonnelli, per essere valutati ai fini dell'avanzamento devono aver superato, rispettivamente, il corso di perfezionamento, il corso superiore d'istituto, il corso valutativo, sospendendo peraltro questo obbligo fino a tutto il 31 dicembre 1961.

Nel frattempo è avvenuto che:

per i tenenti, l'obbligo del corso, prima ancora della sua andata in vigore, è stato soppresso con la legge 20 ottobre 1960, n. 1189, ad iniziativa dello stesso Governo;

per i capitani, l'obbligo di un corso ai fini dell'avanzamento era previsto anche dalle precedenti disposizioni, onde l'Amministrazione, con saggio criterio, ha continuato a farlo frequentare a tutti i valutandi, per evitare un ingiusto beneficio solo per i capitani giunti in turno di scrutinio durante i due anni di sospensione delle nuove norme;

per i tenenti colonnelli, nulla è stato fatto o disposto in relazione a questo *nuovo*

onere, ad essi imposto dalla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, onde solo per essi fa d'uopo quì discorrere, e perciò il discorso molto si restringe.

Ora è da' tenere presente che la citata legge n. 1089 è entrata in vigore il 24 dicembre 1959.

A questa data, nel ruolo degli ufficiali della Guardia di finanza, vi erano n. 76 tenenti colonnelli, i quali si trovavano nella legittima aspettativa di essere valutati in ordine di anzianità, per l'avanzamento al grado superiore, senza più alcun obbligo, perchè il corso d'avanzamento non era previsto, ed il periodo di comando in generale lo avevano già fatto in tutto o in parte nel grado di maggiore, e se qualcuno, per ragioni particolari non lo aveva ancora fatto, non è detto che questo qualcuno dovesse essere tra gli ultimi promossi.

Quindi, tutti i 76 tenenti colonnelli in ruolo alla data del 24 dicembre 1959 si trovavano nella stessa posizione di legittima aspettativa di valutazione per l'avanzamento senza obbligo di corso; e perciò, la norma transitoria sulla nuova legge di avanzamento avrebbe dovuto regolare in modo univoco la predetta comune posizione dei 76 ufficiali in esame. Invece, il semplice rinvio di due anni alla applicazione della nuova norma ha creato una notevole disparità di trattamento nell'ambito di un gruppo di ufficiali di pari posizione giuridica, perchè in pratica si verifica, che per oltre metà andranno esenti dal corso di avanzamento, i rimanenti dovranno invece frequentarlo.

Allo scopo, appunto, di ovviare a tale notevole sperequazione sfuggita al legislatore, che turba l'assetto disciplinare dell'organismo, si rende assolutamente necessario, per motivi di equità più che evidente, integrare, con una nuova disposizione, le norme transitorie contenute nella esaminata legge n. 1089.

In sostanza di propone che per i tenenti colonnelli in ruolo alla data di entrata in vigore della legge n. 1089 (24 dicembre 1959) non sia applicabile l'innovazione recata dalla stessa legge di frequentare un corso valutativo dell'avanzamento.

Sottolineo il carattere di particolare urgenza della proposta, al fine di evitare che una tardiva approvazione possa mancare allo scopo prefisso.

Il provvedimento non comporta oneri finanziari; anzi, evita quelli relativi al mantenimento di un certo numero di ufficiali ai corsi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il corso valutativo per tenenti colonnelli della Guardia di finanza, previsto, ai fini dell'avanzamento, dalla tabella n. 2 allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, non viene richiesto per la valutazione dei tenenti colonnelli in ruolo alla data di entrata in vigore della legge medesima.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.